

REGOLAMENTO INTERNO
della Comunità Energetica Rinnovabile Dora5Laghi
(approvato dal Consiglio direttivo in data XXX)

PARTE I
NORME GENERALI

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è redatto a cura del Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 19 dello Statuto e ha lo scopo fondamentale di indicare i criteri per la ripartizione dei ricavi ottenuti dalla CER e generati sia dagli incentivi che da altre fonti, agli associati, qualunque sia la loro qualifica all'interno della CER, che abbiano la natura di consumatori (di seguito, anche "consumatori") o di produttori e prosumer (di seguito, anche "produttori"). I ricavi di cui sopra sono quelli ottenuti dalla CER per effetto dell'autoconsumo dell'energia rinnovabile condivisa tra i suoi aderenti secondo quanto previsto dal Dlgs 199/2021, sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo e nella Parte III del presente Regolamento.

Per energia elettrica condivisa si intende l'energia elettrica rinnovabile, prodotta dagli impianti di proprietà e/o nella disponibilità della CER, immessa nella rete pubblica e simultaneamente consumata dai consumatori nonché dagli utenti finali sottostanti alla medesima cabina di trasformazione primaria.

2. Ai fini del presente Regolamento, il riparto dei ricavi ottenuti dalla CER
3. spetterà sia ai consumatori che ai produttori, sulla base delle disposizioni contenute nella Parte III del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento ha, inoltre, lo scopo di disciplinare, specificando nel dettaglio disposizioni dello Statuto, l'ammissione degli associati all'interno della CER e la tenuta del Registro degli Associati, di cui all'art. 6 dello Statuto, sulla base delle previsioni della successiva Parte III.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per gli associati, per i consumatori, per i produttori, per gli organi sociali, nonché per gli uffici tecnici ed amministrativi dell'Associazione.

2. Il riconoscimento della componente dei ricavi della CER spettanti ad un consumatore/produttore nei casi ed alle condizioni di cui al presente Regolamento, è subordinato al fatto che il consumatore/produttore, abbia accettato per iscritto il presente Regolamento, abbia adempiuto a tutti gli obblighi a suo carico previsti dal presente Regolamento e dagli altri accordi con la CER, e non sia altrimenti inadempiente nei suoi obblighi ed impegni, anche di altra natura nei confronti della CER

PARTE II

AMMISSIONE ALLA CER – REGISTRO DEGLI ASSOCIATI

Articolo 3 - Procedura di ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione alla CER i soggetti a norma dell'art. 6 dello Statuto. All'atto di presentazione della domanda di adesione conformemente al modulo che verrà consegnato dall'Associazione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione dello Statuto, del presente Regolamento e dell'eventuale Regolamento della configurazione di futura appartenenza, e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.
2. La presentazione della domanda di ammissione all'Associazione avverrà mediante la compilazione di un modulo approvato dal Consiglio Direttivo e conforme alle previsioni del presente Regolamento, contenente l'indicazione dei dati e delle informazioni del soggetto richiedente.

La presentazione della domanda non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la domanda stessa possa ritenersi perfezionata, è necessario l'adempimento di tutte le formalità ed obblighi prescritti dalla legge e dal Regolamento. In particolare, anche se la domanda di ammissione viene positivamente esitata dal Consiglio Direttivo, il soggetto richiedente non può comunque al riguardo vantare, pretendere e/o esercitare nessun diritto, pretesa, aspettativa e/o prerogativa.

3. Nella compilazione del modulo di domanda di ammissione il soggetto richiedente, che non rivesta la qualifica di associato fondatore, dovrà dichiarare:
 - a. il punto di prelievo di energia elettrica (POD) e l'indirizzo di fornitura
 - b. se intende entrare in qualità di associato ordinario o sostenitore

- c. se intende entrare in qualità di consumatore o consumatore/produttore mettendo a disposizione i propri consumi elettrici al fine della valorizzazione dell'energia condivisa
 - d. nel caso di consumatore/produttore esplicitare il contratto di messa a disposizione dell'impianto alla CER
 - e. di aderire al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogato dal GSE per il tramite della CER e conferire, a tal fine, pieno mandato alla CER (con facoltà della CER di attribuire un sub-mandato ad un terzo) nei confronti di tutte le autorità competenti. Resta inteso che la CER può variare, di tempo in tempo, il terzo al quale conferire il sub-mandato
 - f. di impegnarsi, ove necessario, ad aggiornare le sue dichiarazioni e il mandato conferito
 - g. di impegnarsi a firmare tutta la documentazione predisposta dal GSE, da altre autorità competenti e dalla CER al fine di consentire la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e incentivata
 - h. di accettare quanto indicato nel presente Regolamento.
4. Ricevuta la domanda di ammissione il Consiglio Direttivo provvede alla verifica dei requisiti necessari ai fini della stessa ammissione e si pronuncia entro il termine ordinario di trenta giorni.
 5. Successivamente alla ricezione della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo potrà anche richiedere al soggetto che intende aderire all'Associazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, che devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta. In questo caso, il decorso del termine di trenta giorni rilevante ai fini della definizione della procedura è interrotto fino alla ricezione delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti richiesti.
 6. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo redige in forma sintetica le motivazioni ostative all'ammissione, anche in relazione alla realizzazione degli interessi perseguiti dall'Associazione e dello sviluppo dell'attività.
 7. Avverso il rigetto della domanda di ammissione è ammesso appello all'Assemblea.

Articolo 4 – Registro degli associati

1. Il Consiglio Direttivo cura che sia istituito e tenuto costantemente aggiornato il Registro degli associati di cui all'art. 6.4 dello Statuto.
2. Il Registro degli associati è suddiviso tra associati fondatori, associati ordinari e associati sostenitori e contiene le informazioni relative agli associati stessi.
3. Gli associati sono tenuti a comunicare alla Associazione, spontaneamente e tempestivamente, le eventuali variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.
4. Il Registro degli associati deve contenere, per ciascuno degli associati, le seguenti informazioni:
 - a. qualifica dell'associato (Fondatore, Ordinario, Sostenitore)
 - b. natura di consumatore, consumatore/produttore, o solo sostenitore
 - c. (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima cabina di trasformazione, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.
 - d. (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima cabina di trasformazione, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.
 - e. eventuale titolarità o disponibilità di un impianto FER e relativo contratto di messa a disposizione alla CER
5. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9, gli associati che non autorizzano il trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità proprie della Associazione, possono essere esclusi su motivata determinazione del Consiglio Direttivo dalla erogazione dei servizi.

PARTE III

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI RICAVI

Articolo 5– Ripartizione dei ricavi

1. Ogni associato prende atto e accetta che i ricavi ottenuti tramite la riscossione degli incentivi previsti dal Dlgs 199/2021 ed eventuali altri ricavi vengano ripartiti e pagati

esclusivamente alle condizioni e secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.

2. La quota dei ricavi annuali generati dagli incentivi per la condivisione dell'energia sarà ripartita tra le seguenti categorie:
 - a. produttori sia imprese che non imprese
 - b. consumatori imprese
 - c. consumatori non imprese
 - d. iniziative con finalità sociale aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione
 - e. costi di gestione della CER (calcolo e riparto degli incentivi, procedure di richiesta con il GSE, animazione del territorio, ricerca nuovi associati, ecc.)
3. Gli incentivi generati da ogni impianto dovranno essere ripartiti tra i destinatari indicati nel comma precedente nel rispetto dell'Art. 3 comma 2 lettera g) del DM Ambiente e della Sicurezza Energetica 414/2023, e pertanto l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. In particolare, le soglie sono:
 - a. nel caso di impianti privi di incentivo a fondo perduto:
 - percentuale della quota di energia condivisa fino al 55% calcolato sul totale dell'energia immessa in rete sarà destinato al riparto tra le categorie a, b, e del precedente articolo
 - la quota eccedentaria rispetto al 55% sarà destinata al riparto tra le categorie c e d
 - b. nel caso di impianti beneficiari di finanziamenti a fondo perduto:
 - percentuale della quota di energia condivisa fino al 45% calcolato sul totale dell'energia immessa in rete sarà destinato al riparto tra le categorie a, b, e del precedente articolo
 - la quota eccedentaria rispetto al 45% sarà destinata al riparto tra le categorie c e d

4. Il totale dei ricavi generati da ogni impianto FER per la condivisione dell'energia sarà quindi ripartito tra le seguenti categorie:

- C_{CER} = quota dei ricavi annuali a disposizione per la remunerazione delle attività di gestione della CER
- Q_{pro} = quota dei ricavi annuali a disposizione per riparto tra gli associati produttori
- $Q_{con\ imp}$ = quota dei ricavi annuali a disposizione per riparto tra gli associati consumatori imprese
- $Q_{con\ NONimp}$ = quota dei ricavi annuali a disposizione della CER per riparto tra gli associati consumatori diversi da imprese
- $Q_{fin\ soc}$ = quota dei ricavi annuali a disposizione della CER per attività con finalità sociali

Nel caso in cui i ricavi vengano generati dall'energia condivisa di impianti FER realizzati senza l'utilizzo di incentivo a fondo perduto, essi verranno ripartiti secondo le percentuali e le priorità di seguito elencate:

- C_{CER} = parte dell'incentivo pari al 10% del totale dell'energia immessa in rete dall'impianto FER e condivisa nella CER, questi costi saranno i primi ad essere remunerati grazie alla tariffa incentivante
- Q_{pro} = parte dell'incentivo pari al 25% del totale dell'energia immessa in rete dall'impianto FER e condivisa nella CER, i produttori saranno i secondi ad essere remunerati fino al raggiungimento della percentuale stabilita e sulla base delle risorse disponibili
- $Q_{con\ imp}$ = parte dell'incentivo pari al 20% del totale dell'energia immessa in rete dall'impianto FER e condivisa nella CER, i consumatori imprese saranno i terzi ad essere remunerati fino al raggiungimento della percentuale stabilita e sulla base delle risorse disponibili
- $Q_{con\ NONimp}$ = parte dell'incentivo pari al 22,5% del totale dell'energia immessa in rete dall'impianto FER e condivisa nella CER, i consumatori non imprese saranno i terzi allo stesso livello dei consumatori imprese ad essere remunerati fino al raggiungimento della percentuale stabilita e sulla base delle risorse disponibili

- $Q_{fin\ soc}$ = parte dell'incentivo pari al 22,5% del totale dell'energia immessa in rete dall'impianto FER e condivisa nella CER, iniziative con finalità sociali saranno i terzi allo stesso livello dei consumatori imprese ad essere remunerati fino al raggiungimento della percentuale stabilita e sulla base delle risorse disponibili.

Nel caso in cui i ricavi vengano generati dall'energia condivisa di impianti FER realizzati con l'utilizzo di incentivo a fondo perduto, essi verranno ripartiti secondo le percentuali e le priorità di seguito elencate:

- C_{CER} = parte dell'incentivo pari al 10% del totale dell'energia immessa in rete dall'impianto FER e condivisa nella CER, questi costi saranno i primi ad essere remunerati grazie alla tariffa incentivante
- Q_{pro} = parte dell'incentivo pari al 10% del totale dell'energia immessa in rete dall'impianto FER e condivisa nella CER, i produttori saranno i secondi ad essere remunerati fino al raggiungimento della percentuale stabilita e sulla base delle risorse disponibili
- $Q_{con\ imp}$ = parte dell'incentivo pari al 25% del totale dell'energia immessa in rete dall'impianto FER e condivisa nella CER, i consumatori imprese saranno i terzi ad essere remunerati fino al raggiungimento della percentuale stabilita e sulla base delle risorse disponibili
- $Q_{con\ NONimp}$ = parte dell'incentivo pari al 27,5% del totale dell'energia immessa in rete dall'impianto FER e condivisa nella CER, i consumatori non imprese saranno i terzi allo stesso livello dei consumatori imprese ad essere remunerati fino al raggiungimento della percentuale stabilita e sulla base delle risorse disponibili
- $Q_{fin\ soc}$ = parte dell'incentivo pari al 27,5% del totale dell'energia immessa in rete dall'impianto FER e condivisa nella CER, iniziative con finalità sociali saranno i terzi allo stesso livello dei consumatori imprese ad essere remunerati fino al raggiungimento della percentuale stabilita e sulla base delle risorse disponibili

5. La quota dei ricavi annuali che la CER potrà destinare agli associati consumatori imprese ($Q_{con\ imp}$) verranno ripartiti tra i vari Associati nella forma di Bonus Energia con cadenza annuale. Il valore massimo del Bonus Energia è determinato sulla base dei

consumi di energia elettrica dei singoli consumatori secondo i massimali riportati nella tabella:

	(€)
CONSUMO IMPRESA <5000 (kWh/y)	200
CONSUMO IMPRESA <20000 (kWh/y)	400
CONSUMO IMPRESA <50000 (kWh/y)	800
CONSUMO IMPRESA <100000 (kWh/y)	1600
CONSUMO IMPRESA >100000 (kWh/y)	3200

6. La quota dei ricavi annuali che la CER potrà destinare agli associati consumatori non imprese ($Q_{\text{con NONimp}}$) verrà a sua volta ripartita tra:
- Consumatori Enti Pubblici
 - Consumatori Altri Enti (es. enti del terzo settore, enti religiosi, enti di ricerca, associazioni, ecc.)
 - Consumatori Residenziali (es. famiglie, cittadini)

Nel caso di consumatori Enti Pubblici ed Altri Enti i ricavi verranno ripartiti nella forma di Bonus Energia con cadenza annuale. Il valore massimo del Bonus Energia è determinato sulla base dei consumi di energia elettrica dei singoli consumatori secondo i massimali riportati nella tabella:

	(€)
CONSUMO ENTE <5000 (kWh/y)	100
CONSUMO ENTE <20000 (kWh/y)	150
CONSUMO ENTE <50000 (kWh/y)	300
CONSUMO ENTE <100000 (kWh/y)	500
CONSUMO ENTE >100000 (kWh/y)	800

Nel caso di consumatori utenti Residenziali, si prevede un riconoscimento di un Bonus Energia con cadenza annuale il cui valore massimo non potrà superare i 100 €.

Nel caso in cui la somma dei Bonus Energia superi la $\Sigma Q_{\text{con NONimp}}$, si procederà riducendo proporzionalmente i valori dei Bonus Energia fino a raggiungere la somma a disposizione sulla base dei seguenti principi:

La somma dei Bonus Energia spettante agli utenti Residenziali verrà ridotto complessivamente della percentuale ottenuta da:

$$(\Sigma \text{Bonus}_{\text{max}} - \Sigma Q_{\text{con NONimp}}) / \Sigma \text{Bonus}_{\text{max}} * 100$$

Dove:

$\Sigma Bonus_{max}$ = sommatoria di tutti i bonus energia calcolati secondo le tabelle ai commi c, d del presente articolo.

7. Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dal soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, e sottoposto ad approvazione del Consiglio Direttivo entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.
8. Il Consiglio Direttivo potrà annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte dell'Associazione in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.
9. Gli associati non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dall'Associazione.

Articolo 6 – Cessazione della qualità di Consumatore della CER

1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e degli accordi economici tra Associazione e i Consumatori è indispensabile per la permanenza nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile come Consumatore e per poter accedere al riparto dei ricavi.
2. I rapporti della CER con i Consumatori hanno la medesima durata del Contratto GSE stipulato dalla CER per conto e/o in nome di tutti i Consumatori.
3. Il Consumatore può in ogni caso recedere dal rapporto con la CER con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o con dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della CER. Il recesso avrà effetto all'ultimo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di ricezione da parte della CER della relativa comunicazione di recesso.
4. La CER può recedere dal rapporto con il Consumatore solo ove, allo stesso tempo, receda o sia cessato il Contratto GSE. Resta ferma la possibilità della CER di risolvere il rapporto per il caso di inadempimenti dell'associato al contratto o ai suoi obblighi quale associato tra cui, in via esemplificativa:
 - a. rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;

- b. alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica da parte del Consumatore;
 - c. adesione ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumo collettivo con riferimento al medesimo POD;
 - d. adozione da parte del Consumatore di altri atti e comportamenti incompatibili con l'adesione alla CER;
 - e. altre gravi violazioni del Consumatore dei suoi obblighi verso la CER
5. Il rapporto tra Consumatore e CER cesserà altresì anche nei seguenti casi:
- a. cessazione della titolarità da parte del Consumatore del POD all'interno della cabina primaria di aggregazione (anche per effetto della modifica del perimetro della cabina di aggregazione primaria), salvo il caso di attribuzione al Consumatore di un altro POD all'interno del perimetro della cabina di aggregazione primaria che sia stato tempestivamente comunicato alla CER;
 - b. perdita da parte del Consumatore della qualifica di associato della CER per recesso e, ove consentito dallo statuto, per esclusione recesso o esclusione dell'associato dalla CER;
 - c. la perdita del Consumatore delle caratteristiche soggettive che lo abilitano a ricevere i servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

Articolo 7 – Effetti della cessazione del rapporto tra CER e Consumatori

1. In ogni caso di cessazione del rapporto tra Consumatore e CER, la CER provvederà a comunicare al GSE la conseguente modifica del perimetro di applicazione del Contratto GSE.
2. Il Consumatore avrà comunque diritto a parte della quota dei ricavi annuali della CER destinata al riparto tra gli associati fino al momento della cessazione del rapporto nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, fermo il diritto della CER di trattenere tutti i pagamenti dovuti nei casi di cui all'art. 6, comma 4 .

Articolo 8 – Numero ottimale dei Consumatori

1. Ferma restando l'apertura della CER a tutti i clienti finali in qualità di associati, la CER si riserva di fissare un numero ottimale di Consumatori che abbiano diritto al riparto della quota dei ricavi di cui all'art. 5 commi 3 e 5, determinato in funzione della capacità

di consumo di ciascuno di essi per le finalità di condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta e immessa nella rete pubblica dalla CER nell'ambito delle medesime cabine di trasformazione primaria. La determinazione del numero ottimale di Consumatori può essere variata di tempo in tempo, in funzione del variare della capacità produttiva della CER o di migliori valutazioni su quale sia l'ottimale disponibilità di capacità di consumo necessaria per la CER.

2. In caso di superamento del numero ottimale, i Consumatori che abbiano presentato domanda successivamente e vengano ammessi alla CER attribuiscono tutta la loro capacità di Autoconsumo alla CER per le finalità istituzionali della medesima, senza alcun diritto al riparto dei ricavi.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo del Regolamento, i Consumatori di cui al comma precedente hanno gli stessi diritti e doveri dei Consumatori previsti dalle norme del presente regolamento.
4. I Consumatori di cui al comma 2 del presente articolo diventano Consumatori con tutti i diritti di riparto dei ricavi secondo un criterio di priorità temporale in funzione del momento in cui sono divenuti Associati della CER, quando ciò sia possibile per il venir meno (per recesso, esclusione, risoluzione o cessazione dell'accordo con la CER) di precedenti Consumatori che portino il numero di Consumatori al di sotto del Numero Ottimale o per effetto della variazione del Numero Ottimale.

PARTE IV

NORME FINALI

Articolo 9 – Protezione dei dati personali

1. Tutti i dati e le informazioni degli associati sono trattati dalla CER nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10 – Controversie

1. Eventuali controversie in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento e dei relativi accordi che non siano bonariamente risolte sono attribuite in via esclusiva al Tribunale di Ivrea.

